



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso n. 3257/2015 RG, proposto da Vittorio Elio Manduca, rappresentato e difeso dagli avv. Adalberto Maria Siano e Martino Valerio Grillo, con domicilio eletto presso Giulio Persi in Roma, Via Giuseppe Palombini n. 55,

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00966/2015, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per il reclutamento di n. 403 dirigenti di seconda fascia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda per la sospensione della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 5 maggio 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti il solo Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Considerato che, in disparte gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 (a ben vedere non del tutto rilevante nella specie), in realtà l'art. 8, c. 24 del DL 16/2012 dev'esser letto in coerenza con le fonti che esso richiama e, soprattutto, con i principi di sistema sulla priorità della mobilità (anche volontaria, anche intercompartimentale) rispetto ai procedimenti concorsuali;

Considerato infatti che la pur indubbia specialità di questi ultimi, evincibile dalla norma stessa, al più riguarda la straordinarietà e l'urgenza del tipo di reclutamento previsto e non anche la deroga ad ogni altra regola di sistema, che la finalità d'una più penetrante lotta all'evasione fiscale di per sé sola giustifica sì l'immediatezza del reclutamento, ma non esclude ogni altro tipo di provvista di personale comunque idoneo al riguardo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 3257/2015 RG in epigrafe) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa al 17 novembre 2015 l'udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Raffaele Potenza, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)